

sentenze nei confronti degli accusati¹⁶⁹ e in un atto d'accusa contro i crimini jugoslavi, avrebbe infatti suscitato reazioni negative a Belgrado. E anche sul piano interno era probabile l'insorgere di tensioni pericolose nell'opinione pubblica alla vigilia delle elezioni politiche dell'aprile 1948. Zoppi suggeriva dunque un "atteggiamento temporeggiante". Proponeva cioè di continuare a rivendicare il diritto di giudicare in Italia i presunti criminali di guerra, ma consigliava al contempo di fare in modo che ciò avesse luogo "in condizioni di tempo e di ambiente meno suscettibili di inconvenienti d'ordine sia interno che internazionale".

Da queste preoccupazioni e dalla politica di tutela per gli indiziati italiani potevano approfittare anche i tedeschi accusati di aver commesso crimini di guerra in Italia. Il nesso stabilito dal conte Zoppi era chiaro: *"E poiché le accuse che noi facciamo ai tedeschi sono analoghe a quelle che gli jugoslavi muovono contro gli imputati italiani, si creerebbe una situazione alquanto imbarazzante sia per i nostri Tribunali, sia per i riflessi internazionali che l'andamento dei vari processi potrebbe comportare."* Se i processi contro gli italiani non erano opportuni in questo momento, non lo erano i processi contro i tedeschi indiziati di crimini di guerra perché potevano rafforzare le richieste straniere contro gli italiani.¹⁷⁰

La decisione sull'avvio o meno dei processi era quindi una decisione delicata che Zoppi rimandava al supremo vertice politico. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 16 febbraio 1948, comunicava che si procedesse come suggerito da Zoppi, secondo le indicazioni emerse nella riunione del 3 gennaio. In documento in merito è il seguente:¹⁷¹

Repubblica Italiana – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Gabinetto

n. 10599.7./15.2 di prot.

Roma, li 16 febbraio 1948

¹⁶⁹ Dopo un'ampia produzione di memoriali a difesa da parte degli italiani accusati. Un tipico memoriale difensivo che fu sottoposto alla commissione d'inchiesta redatto dalla penna di Achille Marazza, terminava con il seguente epilogo: „In ordine alle contestazioni mosse, mi onoro esporre quanto segue: sono stato richiamato alle armi, quale Maggiore di Fanteria di complemento, il 19 agosto 1942, ed ho raggiunto a Crnomeli (Slovenia) il 23.o Regt. Fanteria – al quale ero stato destinato – il successivo 8 settembre. Perciò, essendomi le operazioni di cui ai primi tre capi dell'“Allegato“ alla nota che mi riguarda della Legazione Jugoslava e svolte tutte – secondo l'Allegato medesimo – tra il 25 luglio e la metà di agosto del 1942, è evidente che, a prescindere dalla loro verità, io non posso aver concorso a commettere i fatti denunciati. [...] Quanto, infine, alle accuse di cui a capo 5, d'aver cioè materialmente redatto e trasmesso ai Reparti dipendenti gli ordini che, in relazione ai crimini oggetto dei capi precedenti, il Comandante avrebbe dato e firmato (nonchè di averne verificata l'esecuzione e d'aver quindi al riguardo riferito ai superiori) non può nemmeno esse interessarmi perché il fatto – apprezzabile o no – si riferirebbe pur sempre ad operazioni cui non ho partecipato.“ Tali scritti di tipo autoassolutorio si trovano per la maggior parte degli indiziati italiani nel fondo DS 2256 del USSME: Documentazione USSME, in fase di acquisizione per gli atti della Commissione.

¹⁷⁰ Il nesso tra non-punizione dei "criminali di guerra italiani secondo alcuni Stati" e la questione della punizione dei criminali di guerra tedeschi è evidente in vari documenti qui citati: ricordiamo oltre alle affermazioni del Procuratore Generale Borsari quella di Pietro Quaroni da Mosca il 7.1.1946: "il giorno in cui il primo criminale tedesco ci fosse consegnato, questo solleverebbe un coro di proteste da parte di tutti quei paesi che sostengono di aver diritto alla consegna di criminali italiani". (Documentazione MAE, DGAP, Germania 1952, b.174)

¹⁷¹ Doc. 15/1, Documentazione ACS (Doc. 13)

R.[iferimento] al f.[oglio] n. 2888 del 25.1.1948.-

Oggetto: Presunti criminali di guerra italiani.-

Il Presidente del Consiglio dei Ministri concorda sulle conclusioni raggiunte dalla Commissione interministeriale riunitasi presso il Ministero degli affari esteri il 3/1 u.s., in merito al seguito da dare alle richieste jugoslave di consegna di presunti criminali di guerra italiani.-

Il Sottosegretario di Stato

f.to Andreotti

P.C.C. [per copia conforme]

(Dott. Giuseppe Rulli)

[Timbro:] Ministero della difesa – Gabinetto

Come dimostra un importante documento dell'agosto 1949, nessuno dei pur pochi indagati considerati dalla Commissione d'inchiesta deferibili alla giustizia fu mai processato. Nei confronti di alcuni fu spiccato un mandato di cattura da parte della magistratura italiana, ma venne dato a tutti il tempo di mettersi al riparo. Qualcuno lo fece rifugiandosi all'estero. Una lettera del Segretario Generale del Ministero degli affari esteri al Capo Gabinetto del Ministero della difesa ne descrive dettagliatamente:¹⁷²

Segr. Pol. 875

Roma, 20 agosto 1949

Caro Ammiraglio,

Negli scorsi anni e precisamente in periodo armistiziale quando da ogni parte ci venivano reclamati i presunti "criminali di guerra", quelli soprattutto che dai vari Governi ex nemici erano stati iscritti nelle liste depositate a Londra, il Ministero degli affari esteri propose e quello della Guerra accettò, che si cercasse di eludere tale consegna (che per molti italiani, dati i metodi della giustizia ad ex-jugoslava, significava morte certa) provvedendo noi stessi ad esaminare i casi in base alle disposizioni del nostro Codice Militare che, più aggiornato di ogni altro, già prevedeva i delitti di quella specie. Fu così costituita presso il Ministero della guerra una Commissione che ebbe il compito di prendere in esame la condotta dei nostri,

¹⁷² Doc. 15/1. Cfr. Documentazione MAE.

soprattutto in Jugoslavia. Della costituzione di tale Commissione venne dal Ministero degli affari esteri data allora notizia all'Ammiraglio Stone, Capo della Commissione di Armistizio, il quale era in quel tempo sottoposto a ricorrenti richieste e pressioni del Governo di Belgrado perché procedesse all'arresto ed alla consegna degli italiani da esso incriminati. L'Ammiraglio Stone mostrò molto interesse e apprezzò la nostra iniziativa che, tra l'altro, aveva il vantaggio di offrirgli una scappatoia dilazionatrice di fronte alle richieste jugoslave, e pur non compromettendosi ad approvarla ufficialmente (in quanto si trattava di una nostra decisione unilaterale), chiese di essere tenuto al corrente dei lavori della Commissione. Lo stesso atteggiamento tennero in massima i Governi occidentali ai quali avevamo comunicato la nostra iniziativa perché se ne valessero nel resistere alle richieste jugoslave.

Fu così possibile guadagnare del tempo, durante il quale molta acqua è passata sotto i ponti di tutti i Paesi, e fu possibile opporci alle pretese di consegna sino al momento in cui la questione venne dai vari governi lasciata praticamente cadere. Sicché può dirsi oggi che lo stesso governo jugoslavo, che si era nel passato mostrato il più accanito, ha di fatto, da oltre un anno rinunciato a reclamare i presunti criminali italiani. La questione può quindi considerarsi superata.

Senonché la Commissione d'inchiesta che doveva necessariamente svolgere con diligenza il proprio incarico e, tra l'altro, non dare l'impressione di scagionare ogni persona esaminata (il che sarebbe stato controproducente agli stessi fini che ci eravamo proposti di raggiungere nell'insidiarla), selezionò un certo numero di ufficiali che furono rinviati a giudizio. Erano più presi di mira dalla Jugoslavia e nel rinviarli a giudizio ci mettemmo nella condizione di poter rispondere alle richieste di consegna, che innanzi tutto dovevano essere da noi giudicati. Fu spiccato nei loro confronti mandato di cattura, ma fu dato loro il tempo di mettersi al coperto. Taluni sono partiti per l'estero e tuttora vi si trovano in attesa di poter rimpatriare. Comunque il mandato di cattura rimase, credo, negli atti e non vi si dette mai il minimo principio di esecuzione.

Essendo rimasti gli unici a dover vivere pericolosamente, costoro sentono tuttavia il disagio della loro attuale situazione e mi risulta che di essi taluni, più impazienti, sarebbero anche inclini a rendere responsabile il Ministero Affari Esteri (il quale aveva proposto la procedura su ricordata), del loro attuale disagio, dimentichi che ciò fu fatto nel preciso e unico intento di sottrarli alla consegna, come difatti avvenne. Ottenuto questo risultato e venuto meno le ragioni di politica estera che avevano a suo tempo consigliato quella procedura, il Ministero degli affari esteri, per suo conto, considera la questione non più attuale. La situazione delle persone di cui trattasi può pertanto essere ora considerata dal Ministero della difesa nella sua

competenza particolare e sarei grato se il Ministero della difesa volesse farci conoscere il suo pensiero in proposito anche per consentirmi di sottoporre la questione al mio Ministro con ogni elemento di giudizio.

F.to ZOPPI

A.S.E.

l'Ammiraglio Franco ZANNONI

Capo Gabinetto Ministero Difesa

ROMA

La tattica dilatoria delle autorità italiane ebbe quindi pieno successo. Ciò anche in ragione dei mutamenti internazionali avvenuti nel 1948. La rottura fra Jugoslavia ed URSS del giugno 1948 privò infatti Belgrado dell'appoggio dell'unica delle quattro grandi potenze dimostratasi fino ad allora disposta a sostenerne le rivendicazioni. Delle centinaia di civili e militari italiani posti sotto accusa per crimini di guerra, i soli a venire condannati e puniti furono dunque quei pochi catturati e giudicati direttamente nei paesi vittime dell'aggressione fascista e coloro che furono processati dagli Alleati in Italia per delitti commessi contro i prigionieri di guerra (cfr. paragrafo 8). Creata per rivendicare l'autonomia italiana nell'applicare meccanismi di punizione, frenata o accelerata secondo le circostanze e le opportunità politiche, la "Commissione d'inchiesta sui criminali di guerra italiani secondo alcuni Stati" rappresentò nei fatti uno strumento assai utile a procrastinare *sine die* la consegna dei civili e militari italiani incriminati dai Paesi vittime dell'aggressione fascista (*in primis*, dalla Jugoslavia), di rinviare *sine die* qualsiasi processo nei loro confronti anche davanti ai tribunali italiani e si rivelò un mezzo efficace per raccogliere prove che attestassero la malvagità degli accusatori e scagionassero gli accusati.

Nonostante il fatto che alla fine del 1947 almeno 26 procedimenti erano così avanzati che avrebbero dovuto trasformarsi in processi, non fu intrapreso nulla.¹⁷³ Allorché il ministro della Difesa Randolpho Pacciardi nel 1951 ricevette il rapporto conclusivo della Commissione d'Inchiesta, ringraziò i membri della Commissione per il loro "alto senso di scrupolosa e coscienziosa obiettività".¹⁷⁴

La tattica dilatoria del governo italiano, che non rispose alle note jugoslave e rimandò *sine die* l'inizio dei processi, ebbe pieno successo. Con la rottura nel giugno 1948 dei rapporti con l'Unione Sovietica, la Jugoslavia venne a perdere l'appoggio dell'unica

¹⁷³ I verbali della suddetta Commissione (conservati presso USSME, nella cartella D.S. 3036A) ne testimoniano quell'atteggiamento di temporeggiamento prima, e di scagionamento generale degli accusati, in una fase successiva, dal 1949 al 1951.

¹⁷⁴ Doc. 15/1. Cfr. USSME, cartella D.S. 3036A, in fase di acquisizione.

delle quattro grandi potenze disposta a sostenerne le rivendicazioni. Non è un caso che da allora cessò ogni azione di Belgrado per ottenere la consegna dei criminali di guerra italiani. Insieme alle rivendicazioni jugoslave, vennero meno anche quelle dell'Albania.

Stati Uniti, Gran Bretagna e Grecia in seguito rinunciarono alla facoltà di avvalersi dell'art. 45 del trattato di pace. Sembra invece che né il governo sovietico né quello francese avevano rinunciato ufficialmente alla facoltà di avvalersi dell'art. 45 del trattato di pace, come invece avevano fatto Stati Uniti, Gran Bretagna e Grecia.

La tutela del governo italiano per gli italiani accusati di crimini di guerra può essere dimostrato anche nel caso delle richieste inglesi. Il governo inglese aveva richiesta, nel novembre 1947, la estradizione di un milite della Guardia Nazionale Repubblicana, Costantino Forti, che si sarebbe reso responsabile di un crimini di guerra in danno del prigioniero britannico, sergente Partridge. Il Ministero degli Esteri rifiutò l'extradizione con la seguente motivazione:¹⁷⁵ *“Le domande di estradizione di cittadini italiani accusati di crimini di guerra debbono essere presentate, in via diplomatica e nella debita forma, dalle Rappresentanze estere in Italia, al Ministero degli affari esteri, che le trasmette a sua volta, se del caso, alle competenti Autorità italiane. La domanda di estradizione presentata alla Procura generale militare dal War Crimes Group South East Europe, riguardante Forti Costantino, non può quindi, allo stato degli atti, essere presa in considerazione... (...) D'altra parte, è da tener presente che sono in corso delle trattative con i Governi Alleati per ottenere la loro rinuncia allo art.45 par.1, comma a) del Trattato di Pace, per quanto riguarda la consegna da parte dell'Italia, dei propri cittadini accusati di crimini di guerra, lasciando che i medesimi vengano sottoposti al giudizio della Magistratura Italiana secondo le leggi del nostro Paese. (...) Per quanto riguarda lo schema di decreto per l'esecuzione in Italia, delle disposizioni contenute nell'art.45 del Trattato di Pace... si riferisce alla consegna di quei cittadini delle Potenze Alleate ad Associate accusati di crimini di guerra, di tradimento e di collaborazione che siano richiesti dai rispettivi Paesi e che si trovino nel territorio della Repubblica¹⁷⁶, questione, questa, che è nostro interesse di tenere nettamente distinta e separata da quella della consegna dei cittadini italiani accusati di crimini di guerra per la quale, come sopra detto, sono in corso trattative diplomatiche.”*

L'Italia venne però anche meno agli impegni diplomatici presi con la Gran Bretagna nell'aprile 1948 per processare i sette italiani considerati criminali di guerra da parte

¹⁷⁵ Doc.8/5/ff.2-3. MAE, DGAP VIII, 22.12.1947, fto. Zoppi.

¹⁷⁶ Riguardava soprattutto le richieste dell'URSS, cfr. Doc.81.

inglese¹⁷⁷. Ricevuto da Londra il materiale d'accusa, in un primo momento le autorità italiane avevano effettivamente avviato i procedimenti. La Commissione d'inchiesta per i criminali di guerra aveva riscontrato elementi di "colpabilità" e deferito tutti e sette gli indagati alla giustizia. Erano stati effettuati anche alcuni arresti¹⁷⁸. Nell'ottobre 1950, però, fu deciso di "rinviare a tempo indeterminato" la prosecuzione degli atti dei processi¹⁷⁹. Nessuno degli incriminati fu mai portato in giudizio per i delitti di guerra denunciati dalle autorità britanniche. Ciò si svolse nello stesso periodo in cui erano liberati i detenuti di Procida (cfr. paragrafo 8), dimostrando la riluttanza di punire crimini di guerra commessi da italiani.

Ma i responsabili per la questione negli organi governativi non si accontentarono di questa situazione raggiunta di fatto. In una riunione del 5 giugno 1950, cui oltre al Segretario Generale Zoppi parteciparono il segretario della "Commissione d'inchiesta" colonnello Sormanti, e il dott. Pantano, Vice-procuratore generale presso il Tribunale Supremo militare, il foro che stava allora approntando le istruttorie¹⁸⁰, fu presa in esame la tesi sostenuta dagli avvocati difensori, secondo cui tutti i "presunti criminali di guerra" richiesti dalla Jugoslavia sarebbero dovuti essere assolti "per una eccezione procedurale". L'art. 165 del codice penale militare di guerra italiano condizionava infatti la procedibilità per crimini di guerra commessi in altro Stato al presupposto della "reciprocità", ovvero alla garanzia che anche detto Stato garantisse "parità di tutela allo Stato italiano ed ai suoi cittadini per atti compiuti dai propri". Sussisteva il dubbio se tale articolo potesse valere contro il dettato dell'art. 45 del trattato di pace. L'ufficio del contenzioso diplomatico di Palazzo Chigi nell'agosto 1950 espresse il parere che le clausole del trattato di pace non precludevano l'applicazione dell'articolo 165 del codice penale militare¹⁸¹. Qualora fosse stata riscontrata la mancanza di "reciprocità" da parte jugoslava, si sarebbe dunque dovuto assolvere tutti gli imputati. Per il 25 giugno 1951 fu convocata una riunione interministeriale "per decidere il da farsi in merito alla questione dei presunti "criminali di guerra" italiani deferiti alla Procura generale militare".¹⁸² A questa riunione presero parte rappresentanti della Procura generale militare, del Ministero

¹⁷⁷ I sette indagati erano oltre il suddetto Costantino Forti: il capitano Tamianti/Tamienti/Taminiti, Pasquale Torregrossa, Nicola Furlotti, il capitano Vincenzo Ruisi, Settimo Ricci e il maresciallo Mario Marzucchi.

¹⁷⁸ Documentazione MAE. ASMAE, AP Germania 1950-56, b. 172, f. II/1, Criminali di guerra italiani reclamati o detenuti dagli inglesi.

¹⁷⁹ Documentazione MAE. ASMAE, AP Gran Bretagna 1946-50, b. 43, f.7, Lettera del Segretario generale del Ministero degli affari esteri Zoppi all'ambasciatore a Londra Gallarati Scotti, n. di prot. 20277/117, 24.10.1950. La lettera riguardava un caso in particolare, quello del maresciallo Mario Marzucchi.

¹⁸⁰ Documentazione MAE. Appunto non firmato della Direzione generale affari politici Ufficio VIII, 6.6.1950. Alla riunione prese parte anche il console generale Bosio del Ministero degli Esteri.

¹⁸¹ Documentazione MAE. Appunto per la Direzione generale affari politici ufficio VIII, n. di prot. 7/3179, 14.8.1950, f.to Perassi.

¹⁸² Documentazione MAE. Appunto per il contenzioso diplomatico, n. di prot. 09701/880, 21.6.1951, f.to Grillo.

degli Esteri, della Difesa e della Giustizia. Già il 15 marzo 1951 il Ministero degli Esteri aveva chiesto al Ministero della difesa “l’archiviazione dei vari procedimenti” a carico dei presunti criminali di guerra italiani richiesti dalla Francia e indagati dalla Commissione d’inchiesta, “risultando l’azione della Commissione stessa superata dalle circostanze”¹⁸³. Lo stesso giorno un’analogha richiesta di archiviazione veniva fatta anche a proposito dei presunti criminali di guerra richiesti dall’Unione Sovietica¹⁸⁴. L’uso delle medesime espressioni nelle due lettere e l’esame del carteggio col Ministero della difesa fa pensare ad un’azione istituzionale concordata. È da ritenere che dopo la riunione interministeriale di giugno, la Commissione d’inchiesta chiudesse i propri lavori con un’assoluzione complessiva¹⁸⁵ e che il Tribunale supremo militare chiudesse le istruttorie sulla base dell’“eccezione procedurale” ex-art. 165 sollevata dagli avvocati difensori e avallata dagli esperti di Palazzo Chigi¹⁸⁶. Sembra che i vertici della magistratura militare avessero seguito le esigenze e logiche politiche espresse da parte dei Ministeri degli Esteri e della Difesa. Le notizie scarseggiano poi, ma nell’estate 1961 avvenne una riunione interministeriale alla quale partecipò oltre al Ministero della difesa un rappresentante della Procura militare generale. La riunione (dell’11 settembre 1961) aveva il compito di trattare la questione di quegli italiani che avrebbero rischiato l’arresto in Jugoslavia e dei jugoslavi che sarebbero corso lo stesso rischio in Italia, sempre relativi a crimini di guerra. Il Ministero della difesa stilò un riassunto della riunione. Alcuni anni dopo, con decreto presidenziale del 5 aprile 1965, avvenne la concessione della grazia per 63 cittadini jugoslavi condannati (presumibilmente in contumaciam) per crimini di guerra contro italiani.¹⁸⁷

Conclusione: preoccupazione fondamentale degli organi istituzionali fu quella di proteggere cittadini italiani accusati di aver commesso crimini di guerra dalle richieste di consegna avanzate dai paesi occupati dall’Italia fascista. Il governo di Roma rivendicò il diritto di giudicare in Italia i presunti responsabili e a questo scopo istituì una Commissione d’inchiesta presso l’allora Ministero della guerra. L’azione di salvataggio organizzata dal Ministero degli affari esteri, d’intesa con il Ministero della guerra (poi della Difesa) e con la Presidenza del Consiglio, ebbe pieno successo.

¹⁸³ Documentazione MAE. ASMAE, AP Germania 1950-56, b. 172, f. II/4, Telespresso del Ministero degli affari esteri al Ministero della Difesa Gabinetto, n. di prot. 427 Segr. Pol., 15.3.1951, f.to Sili, segreto.

¹⁸⁴ Documentazione MAE. ASMAE, AP URSS 1950-56, b. 1160, Telespresso del Ministero degli affari esteri al Ministero della Difesa Gabinetto, n. di prot. Segr. Pol. 426, 15.3.1951, f.to Zoppi.

¹⁸⁵ Cfr. Documentazione USSME, Verbali della Commissione di inchiesta, DS b. 3036A. Secondo i dati disponibili presumibilmente del giugno 1950, la Commissione d’inchiesta aveva deferito alla giustizia 41 persone, aveva in sospeso 20 casi, 3 sotto esame. La tabella con i nominativi in ASMAE, AP Germania 1950-56, b. 171, f. Criminali di guerra italiani – Parte generale 1948-49-50-51.

¹⁸⁶ Solo l’accesso agli archivi del Ministero della Difesa e della Procura generale militare potrà consentire di fare piena luce su questo punto.

¹⁸⁷ In Atti della Commissione.

Nessuno degli italiani denunciati dagli Stati esteri fu consegnato nelle loro mani. Per di più nessuno di loro fu mai processato e condannato in Italia per i delitti ascritti.

I documenti qui presentati fanno vedere una politica di tutela che aveva delle ripercussioni sul complesso della persecuzione giuridica dei criminali di guerra tedeschi. Dai vertici italiani dell'epoca la questione del giudizio dei criminali di guerra tedeschi e la questione dei "presunti criminali di guerra italiani" furono considerate strettamente legate. Dalla documentazione si può infatti dedurre che la diplomazia e il governo italiani decisero di limitare le rivendicazioni nei confronti dei criminali di guerra tedeschi anche per paura che un'azione energica contro i tedeschi si ritorcesse a danno dell'Italia, impegnata a proteggere i propri cittadini reclamati per crimini di guerra da Stati esteri. Quel nesso è precedente alle ragioni della guerra fredda (che portarono alla protezione accordata alla costituenda Germania occidentale dagli alleati anglo-americani non più disposti a collaborare con le autorità italiane nel perseguimento dei criminali tedeschi) e agli accordi segreti intervenuti dopo il 1950 fra la Germania di Adenauer e il governo italiano, che avrebbe bloccato l'azione giudiziaria contro i criminali tedeschi per non compromettere gli sforzi di Bonn, impegnata nella campagna per il riarmo germanico (cfr. infra paragrafo 11).

In conclusione, delle centinaia di civili e militari italiani posti sotto accusa per crimini di guerra, i soli a venire condannati e puniti furono quei pochi catturati e giudicati direttamente nei paesi vittime dell'aggressione fascista e coloro che furono processati dagli Alleati in Italia per delitti commessi contro i prigionieri di guerra. La mancanza di processi contro i presunti responsabili di crimini di guerra ha impedito una valutazione delle accuse, anche gravissime, mosse nei loro confronti. L'Italia non ha subito alcun giudizio per i propri crimini di guerra, come invece hanno subito i suoi alleati del Patto tripartito, la Germania e il Giappone. In Italia non si è svolto un "processo di Norimberga" contro i responsabili della guerra fascista, anche se sia i britannici che gli americani avevano inizialmente raccolto un considerevole materiale a tale scopo. La mancanza di una "Norimberga italiana" ha notevolmente contribuito a fissare una rappresentazione parziale e distorta della guerra.

10. I processi a tedeschi da parte di corti britanniche (1945-1947). Le decisioni anglo-americane riguardo il termine per la richiesta di estradizione di presunti criminali nelle zone di occupazione; la decisione alleata di non processare più militari tedeschi alla fine del 1947.

Gli inglesi, contrariamente a quanto avevano annunciato nell'estate 1946, decisero di celebrare il processo per le Fosse Ardeatine separatamente da quello a Kesselring: per l'episodio furono processati i generali von Mackensen, comandante della XIV armata, e Maeltzer, comandante della piazza militare di Roma, da un tribunale militare di guerra britannico, a Roma, e condannati a morte il 20 novembre 1946. Era un segnale di severità nei confronti dei presunti criminali di guerra tedeschi, che tuttavia non riesce a nascondere che qualcosa stava cambiando nella linea di condotta decisa solo qualche mese prima: è significativo che la decisione presa nell'estate del 1945 – e confermata ancora fino a qualche mese prima - di effettuare due processi, uno per le Fosse Ardeatine e l'altro ai generali tedeschi, fosse stata modificata, estrapolando la posizione di Kesselring dal primo, e processando solo lui per il sistema di ordini che aveva reso possibile la catena di stragi della tarda primavera ed estate del 1944. Indubbiamente processare Kesselring, comandante in capo per il fronte sud-ovest, aveva un ruolo simbolico importante, ma l'impatto sarebbe stato comunque sempre minore rispetto ad un grande processo che avesse visto sul banco degli imputati una decina o più di alti ufficiali tedeschi. Non sappiamo se questa decisione fosse una rinuncia definitiva, nei fatti anche se non esplicitamente dichiarata, ad un processo che coinvolgesse anche gli altri generali tedeschi: è certo comunque che il processo a Kesselring rappresentò la svolta nella politica giudiziaria alleata.

Il processo si tenne a Venezia, davanti ad una corte militare britannica, dal febbraio 1947 al 6 maggio 1947¹⁸⁸: il 6 maggio 1947 Kesselring venne giudicato colpevole e condannato a morte. Il 13 maggio 1947 il generale Edward Crasemann, già comandante della 26^o Divisione Panzer, fu condannato a Padova da un tribunale militare inglese a 10 anni per negligenza come responsabile dell'eccidio del padule di Fucecchio. Un altro processo ad un generale tedesco davanti ad una corte militare britannica fu quello che si concluse il 26 giugno 1947, sempre a Padova, contro il generale Max Simon, comandante della XVI Divisione Panzer delle SS, responsabile di una catena di eccidi tra i più efferati: fu condannato a morte (e immediatamente

¹⁸⁸ Durante questo processo, a Padova si tenne dal 14 al 18 aprile quello a generale delle SS Willy Tesfeld, per l'uccisione di 17 partigiani (fra i quali un soldato britannico, vicino a Torino e di 11 civili a Borgo Ticino, vicino a Novara: il processo si chiuse con un'assoluzione.

graziato). Questo fu l'ultimo processo ad un ufficiale superiore tedesco da parte di una corte militare britannica: infatti proprio in quelle settimane la politica britannica nei confronti della punizione dei crimini di guerra si era radicalmente modificata, ed era stata proprio la condanna a Kesselring ad evidenziare quanto fosse cambiato, nei pochi anni dalla fine del conflitto, il contesto internazionale.

L'esito del processo a Kesselring si collocò infatti in un contesto internazionale già segnato dalle prime avvisaglie della guerra fredda: il giorno successivo alla condanna a morte del generale tedesco dalla segreteria del primo ministro inglese si scriveva all'Ufficio di guerra che "Mr. Churchill had telephoned to say that he was distressed about the sentence on Kesselring and that he might be raising the matter in the House of Commons"¹⁸⁹. Anche il generale Alexander telegrafò al primo ministro di essere rimasto colpito dalla sentenza e di sperare che venisse commutata, poiché Kesselring ed i suoi soldati avevano combattuto "hard but clean"¹⁹⁰. Nel contesto internazionale che si andava delineando, con lo scontro fra il blocco occidentale e quello sovietico, la parte di Germania occupata da Regno Unito, Usa e Francia, che sarebbe diventata poi la Repubblica federale tedesca, era un tassello troppo importante dello schieramento filo occidentale per sottoporla a penosi e laceranti esami di coscienza sulla guerra da poco conclusa: Churchill poteva così domandare retoricamente se simili processi non avessero ormai perso "any usefulness it may have had", e sottolineare come la condanna fosse "matter of public policy"¹⁹¹.

La mobilitazione a favore di Kesselring ottenne il risultato voluto: già il 9 maggio il Segretario di Stato per la guerra britannico scriveva al generale comandante in capo (si trattava del comandante delle forze inglesi in Europa, che avrebbe dovuto confermare la condanna a morte di von Mackensen, Maeltzer e Kesselring) sottolineando il grave imbarazzo del Ministero degli esteri britannico se tali condanne fossero state confermate avendo invece l'Italia abolito la pena di morte (tranne che per i reati di alto tradimento), e non essendo intenzione del Foreign Office di suggerire al governo italiano che la pena di morte avrebbe potuto essere reintrodotta per i crimini di guerra. Si suggeriva che tale circostanza poteva essere presa in considerazione nel decidere la commutazione delle condanne alla pena di morte pronunciate dalle corti britanniche in Italia, e si concludeva significativamente: "you will no doubt discuss political aspect of this question with ambassador"¹⁹².

Il 29 giugno 1947 il generale Harding, conformemente al nuovo orientamento politico delle autorità britanniche, commutò in ergastolo la sentenza di morte per i tre alti

¹⁸⁹ Commissione giustizia della Camera dei Deputati, doc. 14

¹⁹⁰ Commissione giustizia della Camera dei Deputati, doc. 15

¹⁹¹ Commissione giustizia della Camera dei Deputati, doc. 17

¹⁹² Commissione giustizia della Camera dei Deputati, doc. 16

ufficiali tedeschi¹⁹³, con una serie di argomentazioni che non solo dimostrano le difficoltà politiche del momento, ma anche evidenziano i limiti di cultura giuridica degli stessi alleati nell'affrontare processi che presupponevano un'elaborazione del diritto penale internazionale che era appena all'inizio. Il generale Harding riconosceva così a Kesselring le seguenti circostanze attenuanti: "(A). The fact that in his general conduct of the Italian campaign Kesselring fought fairly and cleanly, and except in the two instances which are the subject of the charges displayed a sense of human responsibility in regard to the Italian civilian population and Italian culture, as witnessed by Field Marshall Alexander's statement and my own personal knowledge and experience. (B). The fact that if he had challenged Hitler's orders for immediate and drastic reprisals for the Via Rasella incident Kesselring would have exposed himself to the charge of being unwilling to take prompt and adequate measures for the security of his troops at the time when its forces were in a critical situation, a charge which any comd. would be reluctant to face. (C). The uncertainty surrounding the limitations imposed on reprisals by the law and usages of the bar in the light of increasingly intimate connection between the civilian population and the fighting, deriving from the development of partisan activities and air bombardment on an unprecedented scale. (D). The period during which the orders which formed the basis of the second charge were operative was limited and comparatively short" La circostanza B) era riconosciuta valida anche per Mackensen e Maeltzer. Inoltre, poiché vi era la possibilità che Kappler, diretto responsabile della rappresaglia, fosse condannato ad una pena più mite (si ricordi la considerazione del Segretario di Stato britannico alla guerra, che in Italia non vi era pena di morte), e considerando intollerabile questo, né essendo possibile sospendere la conferma delle sentenze di morte finché Kappler non fosse stato processato, il generale Harding commutava la sentenza di morte in ergastolo.

Il ribaltamento di prospettiva rispetto alle linee generali di politica giudiziaria enunciate fino a pochi mesi prime, che le argomentazioni di Harding rivelano, non potrebbe essere più netto, ed interessa qui sottolineare non tanto la ragion di Stato che spinse a sospendere le condanne a morte (tutti i condannati sarebbero poi stati rilasciati dopo qualche anno, con l'eccezione di Maeltzer, morto in prigione), quanto le argomentazioni con le quali il generale motivò la propria decisione: se nei documenti britannici del 1945-1946 le rappresaglie venivano considerate una conseguenza dell'attività partigiana, apertamente sollecitata dagli alleati, e questo rappresentava una specie di debito d'onore che spingeva gli inglesi a sentirsi

¹⁹³ Commissione giustizia della Camera dei Deputati, doc. 19

particolarmente investiti della missione di processare i colpevoli tedeschi delle stragi, un anno dopo l'argomentazione veniva ribaltata e il generale Harding poteva scrivere che la necessità di difendere il proprio esercito rappresentava un'attenuante per Kesselring. Secondo il generale inglese esistevano incertezze delle convenzioni militari internazionali vigenti in materia di rappresaglie (in realtà nessuna convenzione, per quanto largamente potesse essere interpretata, arrivava a giustificare l'uccisione indiscriminata di vecchi, donne e bambini): le argomentazioni di Harding ricordano così da vicino proprio le tesi difensive dei generali tedeschi chiamati a rispondere degli ordini terroristici emanati e dei comportamenti conseguenti delle truppe da loro comandate, nonché quelle dello Stato maggiore dell'esercito italiano nel documento del 19 maggio 1945 già citato.

11. La punizione dei criminali di guerra tedeschi. Il “gruppo di Rodi”.

La decisione di Harding, approvata dalle autorità politiche britanniche¹⁹⁴, sanzionò la fine dei grandi processi per crimini di guerra da parte delle autorità britanniche. Questo tuttavia non significava che le autorità italiane non avrebbero potuto processare essi stessi i criminali, soprattutto dopo la stipula del trattato di pace: abbiamo già visto l’orientamento in tal senso degli alleati, che si tradusse anche nell’indicazione di un termine – il 31 ottobre 1947 - per la richiesta di estradizione di criminali di guerra detenuti nelle zone di occupazione britannica e statunitense¹⁹⁵, in previsione del quale la Procura generale militare assicurò la Presidenza del consiglio dei ministri in data 29 ottobre 1947 “di aver già trasmesso al Comando militare Americano in Germania l’elenco completo di tutti i militari tedeschi, imputati di crimini di guerra, per i quali finora è stato possibile raccogliere elementi di responsabilità”¹⁹⁶.

Una lettera del 19 febbraio 1948, dell’Ufficio del Judge Advocate General di Londra al Gruppo per i crimini di guerra in Europa Sud Orientale¹⁹⁷ (era stato istituito nel gennaio 1947 come unità amministrativa indipendente sotto il comando del tenente colonnello Heycock) nel comunicare che in una riunione tenuta con il Foreign Office il 10 dicembre 1947 “decision is that *no Germans will in future be tried by British Courts for war crimes committed against Italian victims* [corsivo nostro]”, faceva il punto sulla situazione di ufficiali in custodia dei britannici, che erano ricercati dagli italiani: il generale Wilhelm Schmalz, comandante della Gestapo in Italia, avrebbe potuto essere consegnato, a richiesta; Walter Reder “should be returned to the Americans since it is understood that he was only given to us on condition that we should try him. I appreciate that a long time has elapsed since this case was forwarded and it may be that the Americans are now unwilling to accept Reder. In this case they should be asked whether they have any objection to his being handed to the Italians for trial, and if no objection is raised he should be handed over immediately” (e così avvenne, come abbiamo scritto sopra). Il generale Richard Heidrich “was repatriated to Germany some time last summer as a very sick man and it was then considered doubtful whether he would live long. When he was interrogated at London District Cage we did not discover any evidence which would justify his trial by the Italians. No further action is therefore necessary by you in

¹⁹⁴ Commissione giustizia della Camera dei Deputati, doc. 19

¹⁹⁵ Doc. 13/4, ff. 82-85.

¹⁹⁶ Doc. 13/4, ff. 79-81.

¹⁹⁷ Commissione giustizia della Camera dei Deputati, doc. 22

relation to him but if the Italians want him at a later date they will have to make an application for him". Il generale Wilhelm Haster, comandante della Hermann Goering, una divisione particolarmente specializzata in azioni di rappresaglia, era stato consegnato agli olandesi: se questi avessero deciso di non processarlo, avrebbe potuto essere consegnato all'Italia, insieme a Kranebitter. Quanto al generale Wolff, capo delle SS in Italia, "it seemed clear from the interrogation of Oberführer With that he was on leave at the material time and that there was no evidence which would justify his trial by the Italians".

Fino a metà giugno 1947 dunque in Italia erano stati tenuti da corti militari britanniche 49 processi (alcuni anche contro italiani, in generale per maltrattamenti o uccisioni di prigionieri di guerra britannici). Altri undici processi furono celebrati in Austria, dove operava già dal gennaio 1946 una piccola sezione investigativa del gruppo per i crimini di guerra, distaccata dall'Italia. Altri sette processi furono celebrati in Austria del giugno 1947, data di trasferimento in quello Stato dell'intero gruppo per i crimini di guerra, al gennaio 1948, ma questi non riguardavano più crimini commessi in Italia. Inoltre il gruppo, durante la sua permanenza in Austria e in Italia, arrestò e consegnò vari criminali di guerra voluti da altre nazioni: 27 di questi furono consegnati all'Italia, 16 alla Francia, 20 alla Jugoslavia, 8 al Belgio, 2 alla Cecoslovacchia, 2 alla Grecia, uno alla Polonia ed uno alla Russia.

Purtroppo non è disponibile l'elenco completo dei criminali di guerra tedeschi richiesti dall'Italia, né di quelli consegnati e processati, ma possiamo tentare una ricostruzione dei principali processi celebrati da tribunali militari italiani, ed anche dei problemi generali che si prospettavano. Questi erano ancora una volta collegati alla questione dei criminali di guerra italiani "secondo alcuni Stati esteri". Infatti su questo tema l'Italia continuava ad essere messa sotto accusa presso la Commissione crimini di guerra delle Nazioni Unite: il 5 dicembre 1946 il Comitato III aveva svolto un esame dettagliato delle accuse jugoslave all'Italia, concludendo, con un lungo ed articolato documento, che molti dei casi sottoposti alla sua valutazione costituivano crimini contro l'umanità, per il numero e la gravità degli episodi ed il carattere di guerra d'aggressione che il conflitto fra Italia e Jugoslavia aveva assunto¹⁹⁸. Si era inoltre evoluta in maniera preoccupante per l'Italia anche la questione delle accuse che l'Etiopia chiedeva di poter sostenere davanti alla Commissione per il comportamento italiano nel conflitto del 1935-36: il 12 febbraio 1947 il Comitato I aveva deciso di sottoporre all'attenzione della Commissione le accuse¹⁹⁹. Questa aveva affrontato la questione il 12 marzo 1947, con una lunghissima discussione alla

¹⁹⁸ Doc. 82/4, C 239, ff. 3 sgg.

¹⁹⁹ Doc. 82/6, f. 34.

fine della quale i rappresentanti di Australia, Polonia e Jugoslavia si erano dichiarati favorevoli a che la Commissione assumesse la giurisdizione in relazione alla richiesta etiopica, quelli di Canada, Danimarca, Nuova Zelanda, Belgio e Cina avrebbero voluto astenersi dal votare, mentre i rimanenti membri (Regno Unito, Usa, Francia, Grecia e Olanda) si erano dichiarati contrari alla richiesta etiopica²⁰⁰. La discussione era stata rimandata alla seduta successiva, il 26 marzo 1947, nella quale il rappresentante della Cecoslovacchia, assente nella seduta precedente, si era schierato a favore della richiesta etiopica, portando a 4 il numero degli stati favorevoli, contro 6 contrari²⁰¹, una maggioranza abbastanza ridotta favorevole all'Italia, che avrebbe potuto essere ribaltata, come infatti avvenne.

Il 24 marzo 1947, inoltre, un documento congiunto dei Comitati I e III sulla posizione dei prigionieri di guerra italiani dopo la stipula del trattato di pace, sollecitato dalla Francia, aveva ribadito che le liste della Commissione crimini di guerra delle Nazioni Unite erano sempre valide, che non era ancora stato deciso se e quando sarebbero state comunicate alle autorità italiane, che non vi era l'obbligo di rimpatrio di prigionieri di guerra italiani se questi erano sottoposti a procedimento penale per presunti crimini di guerra da parte degli Stati che li detenevano²⁰². I due documenti furono recepiti nella stessa riunione della Commissione del 26 marzo nel quale si era discusso della questione etiopica²⁰³. Ancora nel luglio 1947 al governo italiano che chiedeva a chi si dovesse rivolgere per avere le liste dei criminali di guerra, si rispose di rivolgersi direttamente alla Commissione, ma decidendo nel contempo di temporeggiare prima di consegnarle²⁰⁴.

Il governo etiopico continuava inoltre a sottoporre alla Commissione le proprie accuse nei confronti degli italiani²⁰⁵, ottenendo che la questione, che il 26 marzo 1947 era stata già affrontata e risolta in maniera favorevole all'Italia (4 a favore della richiesta del governo etiopico, 6 contrari, gli altri astenuti), fosse riportata all'attenzione della Commissione: il 29 ottobre 1947 fu ripresa la discussione sulla richiesta etiopica, dopo che i rappresentanti dei vari Stati nella Commissione avevano preso istruzioni dai rispettivi governi: si votò sulla richiesta del governo etiopico che la Commissione assumesse giurisdizione sui crimini commessi dagli italiani nel corso del conflitto 1935-1936, e il risultato fu un clamoroso ribaltamento dell'esito della votazione del marzo precedente: ben dieci rappresentanti votarono a favore, solo 4 si dichiararono

²⁰⁰ Doc. 82/6, ff. 13-16.

²⁰¹ Doc. 82/6, ff. 18-19.

²⁰² Doc. 82/4, C252 e 252(1), ff. 13 sgg.

²⁰³ Doc. 82/6, f. 19.

²⁰⁴ Doc. 82/6, f. 39.

²⁰⁵ Si veda la riunione del Comitato I, 7 maggio 1947, nella quale furono presentati due dossier su Badoglio e Graziani (doc. 82/6, f. 37), e la corrispondenza fra governo etiopico e Commissione dell'agosto 1947 (doc. 82/6, ff. 61-62).

contrari (Belgio, Olanda, Francia e Australia) e due si astennero (Cina e Usa)²⁰⁶. Il segnale preoccupante che tale votazione dava all'Italia non poteva essere compensato dal fatto che subito dopo la Commissione respinse la richiesta dell'Albania che le venissero consegnati collaborazionisti, tedeschi e 105 italiani; in particolare non poteva non preoccupare il voto favorevole alla richiesta dell'Etiopia espresso dal rappresentante del Regno Unito, dato che proprio quello Stato era stato particolarmente comprensivo nei confronti delle posizioni italiane. In seguito a quella votazione, il 30 ottobre 1947 il Comitato I decise di dare all'Etiopia tempo fino al 1° gennaio 1948 per sottoporre i casi alla Commissione²⁰⁷. Le richieste dell'Etiopia furono poi analizzate nella sedute del 4 marzo 1948 e del 31 marzo del 1948 da parte del Comitato I, che decise di inserire nella lista dei criminali di guerra Badoglio, Graziani, ed altri, per varie imputazioni (uso di gas asfissianti, bombardamento di ospedali della Croce Rossa e di ambulanze, applicazione di politiche del terrore sistematico, etc.)²⁰⁸.

Per questi motivi, la possibilità ormai acquisita dall'Italia di processare autonomamente i criminali di guerra tedeschi che avesse richiesto alle autorità alleate e le fossero stati consegnati passò in secondo piano rispetto al tema dei criminali di guerra italiani: molto significativa da questo punto di vista una corrispondenza tra i vari ministeri che si svolse fra gennaio e maggio. Il primo documento è del 2 gennaio 1947²⁰⁹: il Ministero degli affari esteri, direzione generale affari politici, scriveva al Ministero della guerra concordando (si rispondeva infatti ad una precedente nota di quest'ultimo, che non ci è pervenuta) che, in previsione dei primi processi contro presunti criminali di guerra tedeschi da parte della Procura militare italiana, fosse pubblicamente chiarito il punto di vista del governo italiano, “e ciò in relazione soprattutto alla linea di condotta che ci proponiamo di adottare di fronte ad eventuali richieste di consegna di italiani imputati di crimini di guerra da parte di altri paesi”. Era questa, evidentemente, la preoccupazione principale delle autorità italiane, rispetto alla quale il Ministero della guerra aveva, per le vie brevi, sottoposto al Ministero degli affari esteri una bozza di comunicato, che avrebbe dovuto essere emanato dalla Presidenza del consiglio dei ministri qualche giorno prima dell'inizio del primo processo. Il Ministero degli affari esteri lo restituiva con alcune proposte di modifica e conviene riportarne per intero il testo²¹⁰: “La Magistratura italiana dovrà iniziare prossimamente vari processi contro presunti criminali di guerra tedeschi.

²⁰⁶ Doc. 82/6, f. 22. Era assente il rappresentante del Lussemburgo.

²⁰⁷ Doc. 82/6, f. 41.

²⁰⁸ Doc. 82/6, ff. 42 sgg.

²⁰⁹ Doc. 13/4, f. 88.

²¹⁰ Doc. 13/4, f. 89.